

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9013 Anno 2018

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: VALITUTTI ANTONIO

Data pubblicazione: 11/04/2018

sul ricorso 10730/2014 proposto da:

Michetti Ivano, e Michetti Silvano, in proprio e nella qualita' di legali
rappresentanti di ICDC S.n.c. di Silvano Michetti & C., nonchè
Storelli Gianluca, elettivamente domiciliati in Roma, Via di Santa
Costanza n.39, presso lo studio dell'avvocato Perrotta Davide, che
li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Perrotta Gino,
giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrenti -

contro

Brandi Giorgio, Paulin Flavio,

- intimati -

nonchè contro

ord. 1399
2017

Brandi Giorgio, Paulin Flavio, elettivamente domiciliati in Roma, Via A. Mordini n.14, presso lo studio dell'avvocato Petrillo Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Sole Gianluca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

Michetti Ivano, Michetti Silvano, Storelli Gianluca;

- intimati -

avverso la sentenza n. 179/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Cardino Alberto che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso principale e accogliere il motivo II) del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 1999, la ICDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Ivano Michetti, Silvano Michetti e Gianluca Storelli, in proprio e nella qualità di componenti del gruppo musicale «I cugini di campagna», convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lucera, Giorgio Brandi e Flavio Paulin, già componenti dello stesso gruppo, chiedendo dichiararsi il diritto di essi istanti all'uso esclusivo della denominazione e del marchio «I cugini di campagna» e vietarne l'uso da parte dei convenuti, con condanna dei medesimi al risarcimento dei danni arrecati per effetto della loro condotta di concorrenza sleale, ai sensi

degli artt. 2564 e 2598 cod. civ., e con conseguente pubblicazione della sentenza ex art. 2600 cod. civ.

Il Tribunale adito, con la decisione n. 18/2007, accoglieva la domanda.

2. Con sentenza n. 179/2013, depositata il 13 marzo 2013, la Corte d'appello di Bari accoglieva l'appello proposto dal Brandi e dal Paulin avverso la decisione di prime cure. La Corte territoriale riteneva che il prodotto artistico offerto dal duo degli appellanti, al di fuori dell'originario gruppo musicale, fosse chiaramente distinguibile dal prodotto artistico offerto dal gruppo nell'attuale formazione. Di conseguenza rigettava la domanda di inibitoria, di risarcimento del danno e di pubblicazione della sentenza, proposta dagli attori in primo grado.

3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Ivano Michetti e Silvano Michetti, in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Gianluca Storelli, sulla base di cinque motivi, ai quali i resistenti Giorgio Brandi e Flavio Paulin hanno replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi.

4. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, Ivano Michetti e Silvano Michetti, in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Gianluca Storelli, denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.lgs. n. 30 del 2005 e degli artt. 7 e 2598 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

1.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d'appello abbia escluso la concorrenza sleale per imitazione del marchio recante la

denominazione del gruppo musicale «I cugini di campagna», a loro dire posta in essere da Giorgio Brandi e Flavio Paulin, per avere i medesimi utilizzato per le loro serate manifesti pubblicitari recanti la dicitura: «F. Paulin & G. Brandi già Cugini di Campagna». Il risalto dato al nome del gruppo, scritto in carattere maiuscolo, e le foto raffiguranti il Paulin e il Brandi nella vecchia formazione del complesso, come appariva nelle vecchie copertine dei dischi, costituirebbero, invero, elementi idonei a ingenerare nel pubblico l'erroneo convincimento di trovarsi in presenza – non del duo in questione – bensì dell'originario quartetto.

Il giudizio di non confondibilità di tale denominazione con il marchio recante il nome del complesso musicale de quo, operato dalla Corte territoriale, sarebbe, pertanto, da considerarsi palesemente erroneo.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.2.1. Deve, invero, osservarsi – al riguardo – che l'apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità, o meno, dei marchi – ai sensi degli artt. 2564 e 2598 cod. civ. – costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Cass., 13/03/2017, n. 6382; Cass. 05/02/1979, n. 756).

1.2.2. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha accertato (pp. 6 e 7 dell'impugnata sentenza) – con giudizio in fatto incensurabile in questa sede, in presenza di una motivazione non illogica o apparente – che l'utilizzo della denominazione del duo summenzionato, con l'apposizione sul manifesto dell'avverbio di tempo «già», messo in evidenza al centro, ben distinto dal nome «Cugini di campagna», collocato al rigo sottostante, fosse stato effettuato in modo da non ingenerare confusione con la denominazione del gruppo dal quale il

Brandi ed il Paulin erano fuoriusciti. L'utilizzazione di tale denominazione si esauriva, pertanto, ad avviso del giudice di seconde cure, «evidentemente ed inequivocabilmente soltanto nel richiamo alla cessata appartenenza e alle origini dell'attività musicale dei due artisti».

Con il motivo in esame, per contro, sub specie della violazione di legge, gli istanti prospettano, in sostanza, una diversa ricostruzione del fatto, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità. Deve essere, invero, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con il quale venga proposta una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, in assenza di qualsivoglia censura dei criteri ermeneutici asseritamente violati o di specifica indicazione di un preciso «*error in iudicando*» (cfr., *ex plurimis*, Cass., 13/10/2017, n. 24155; Cass., 11/01/2016, n. 195).

2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, Ivano Michetti e Silvano Michetti, in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Gianluca Storelli, denunciano l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

2.1. Gli esponenti lamentano che la Corte territoriale abbia inteso escludere la confondibilità tra i marchi sulla base di un'incongrua o addirittura omessa «valutazione sull'istruttoria», statuendo «su circostanze del tutto divaganti ed estranee alla materia del contendere» – anche per quanto concerne l'esclusione della responsabilità dei resistenti per la diffusione dei volantini recanti il nome del gruppo – e senza tenere conto delle deposizioni rese dai testi assunti.

2.2. Orbene – premesso che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione non è più deducibile, a seguito della novella dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., introdotta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 – è del tutto evidente che le doglianze in esame si traducono in una totale rivisitazione del merito della causa, mediante la riproposizione delle questioni di fatto ivi proposte, e con l'implicita sollecitazione a riesaminare le risultanze probatorie in atti, del tutto inammissibile in questa sede di legittimità.

3. Con il quinto motivo di ricorso, Ivano Michetti e Silvano Michetti, in proprio e quali legali rappresentanti della IDC s.n.c. di Silvano Michetti & C., nonché Gianluca Storelli, denunciano la violazione dell'art. 7 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.

3.1. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua – di consentire al duo Brandi–Paulin di adoperare lo pseudonimo collettivo costituito dal nome del complesso, in violazione dell'art. 7 cod. civ.

3.2. La censura è inammissibile.

3.2.1. Il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n. 15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421),

3.2.2. Nel caso concreto, per contro, il motivo non coglie la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza, che non ha affatto ritenuto legittimo il comportamento dei resistenti affermando la titolarità

della denominazione del gruppo in capo ai medesimi – che ha, anzi, escluso, affermando che «l'uso del nome del gruppo resta di esclusiva pertinenza dell'organizzazione, anche quando taluno degli originari componenti se ne va o venga escluso» –, ma ha riconosciuto loro solo il diritto – ritenuto compatibile con la titolarità della denominazione in capo al gruppo ancora esistente – «di evocare le radici della propria attività artistica attuale». E su tale punto della motivazione gli istanti non hanno mosso censura alcuna.

3.3. La doglianza, poiché inammissibile, non può, pertanto, trovare accoglimento.

4. Dall'inammissibilità del ricorso principale deriva l'inefficacia del ricorso incidentale tardivo (art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.) (Cass., 26/03/2015, n. 6077; Cass., 06/04/2006, n. 8105), poiché proposto dal Brandi e dal Paulin – con ricorso notificato il 3 giugno 2014, mentre la sentenza di appello è stata depositata il 13 marzo 2013 – ben oltre il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., considerando anche la sospensione feriale.

5. Concorrono giusti motivi, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, per dichiarare interamente compensate fra le stesse le spese del presente giudizio. Il doppio contributo unificato va posto esclusivamente a carico del solo ricorrente principale, e non anche a carico del controricorrente, il cui ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso principale, trattandosi di sanzione conseguente alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass., 25/07/2017, n. 18348).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inefficace il ricorso incidentale; compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 06/12/2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*



[Handwritten signature]
Il Presidente